

in quanto essa determine che il piano di ammortamento delle spese di acquisizione approvate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del triennio, debba confrontarsi con le eliminazioni, per ogni causa, che nel triennio si verificarono e debba trovare corrispondenza nella rimanente parte del portafoglio in vigore.

Questa disposizione segna un limite inferiore alla quota che annualmente deve essere ammortizzata sulle anticipazioni fatte dall'Istituto per spese di acquisizione dei contratti, anticipazioni che l'Istituto verrà realizzando, annualmente, con la quota parte di premio annuale versato dagli assicurati in corrispondenza del caricamento dei premi stessi per spese di acquisizione.

La disposizione della lettera d) dell'art. 38, in sostanza, prescrive che nel piano generale di ammortamento delle spese di acquisizione che il Consiglio di Amministrazione deve determinare, debba sempre esplicitamente, tenersi conto della durata effettiva